

378146

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi

N. 1199

Brindisi, 2/12/49

OGGETTO: Concessione di alloggio

Sig. Potamiano Smerito
Granai' 50

MESAGNE

Mi è gradito comunicarLe che, in accoglimento della Sua istanza questo Consiglio di Amministrazione Le ha assegnato un appartamento nel fabbricato di nuova costruzione di proprietà di questo Istituto in codesto Comune, alla Palazzina B Scala A Piano IV N. 5. composto di 2 vani oltre gli annessi

La invito pertanto a presentarsi martedì 6 dicembre p.v., alle ore 10 nei locali del predetto fabbricato, provvedendo al versamento, a mezzo vaglia bancario della somma di £. 4.435 (quattromilapiccolitrentacinque) e precisamente:

- a) £. 1900 per canone mensile anticipato
- £. 1900 per deposito cauzionale
- £. 240 canone mensile di acqua anticipato
- £. 300 deposito spese contrattuali
- £. 65 per I.G.E. e bollo

IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo Vallarino)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7252

Brindisi, li 11-8-61

AL SIG. Salvatore Demichio

Lotto 10 Scala A Int. 5

Via in Taranto

Messina

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.028 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.95 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 4.833 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.028</u> vano per vani <u>3.95</u> £ .	<u>4.061</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>122</u>
	<u>4.833</u>

TOTALE LIRE

=====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



PA/MI/ta.

Recomandata

Brindisi 24 settembre 1949

Ill.mo Signor Presidente dell'Ente Autonomo

Case Popolari= presso il Municipio di

Brindisi

Allegato rimetto il certificato rilasciato-
mi dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Diret-
te di Brindisi a corredo della mia domanda già
avanzata, per ottenere un alloggio delle case Po-
polari in Mesagne.

Con l'occasione faccio presente di essere un com-
battente reduce dall'Africa e dalla Russia.

Con ossequi

Potamiano Demetrio fu Caralambos
impiegato presso il Banco di Napoli
Mesagne
=====

*Case Mesagne
alloggio a prezzi
anchi*

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
BRINDISI

Si certifica
che Totomiano Demetrio
di Caralambos e Leodoto
marito Anna di Pasquale
non figurano tassati per
valori fondiari e mobiliari.
Si rilascia per uso asse-
gnazione alloggi:-
Brindisi, 23-9-1949

Ho 2 moduli
L 30



Il Direttore

[Handwritten signature]



raccomanda

N. 986
9.8.49

✓

Spett/ Istituto Case Popolari

BRINDISI

Il sottoscritto Potamiano Demetrio fu Caral-
lambos, impiegato presso il Banco di Napoli Agenzia
di Mesagne, residente in Via della Stazione presso
la famiglia Milone, essendo ammogliato e abitando
in una piccola stanza per nulla adeguata alla neces-
sità della famiglia, chiede a codesto Spett/ Istituto
che gli venga assegnato un appartamento delle Case
Popolari di Mesagne.

Alla presente allega i seguenti documenti :

Certificato di residenza

Stato di famiglia

Con osservanza.

Mesagne, 5 agosto 1949.

✓

Potamiano Demetrio

Spett. Istituto Case Popolari

RICHIESTA

Il sottoscritto **Potenziano Demetrio** in carica-

lambos, indagato presso il Banco di Napoli Agenzia

di Caserta, residente in Via della Stazione presso

la famiglia **Milione**, essendo a domicilio e esibendo

in una piccola stanza per nulla adeguata alle neces-

sità della famiglia, chiede a questo Spett. Istituto

che gli venga assegnato un appartamento nelle Case

Popolari di Caserta.

Alla presente allego i seguenti documenti :

Certificato di residenza

Stato di famiglia

Con osservazioni.

Caserta, 5 agosto 1949.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto Potamiano Runtio
assegnatario dell'appartamento n. _____ palazzina _____ del
Contratto n. _____ composto di vani _____ oltre
cucina ed accessori, posta a piano _____

D i c h i a r a

di essersi ricevuto in consegna il predetto apparta-
mento in perfette condizioni completo di infissi, ve-
tri, serratura con chiave alle porte interne e n. _____
chiavi per la porta di ingresso, lavandino, vaso per
gabinetto, impianto elettrico completo in tutti i va-
ni e derivazione di acqua.

Il fabbricato è di nuova costruzione.

Contratto n. _____ in data _____.

BRINDISI, 21 _____

L'INQUILINO

Potamiano Runtio

~~XXXXXXXXXXXX~~

Office of the Secretary of the Navy
Washington, D.C.

1. The Secretary of the Navy is directed to
2. The Secretary of the Navy is directed to
3. The Secretary of the Navy is directed to

4. The Secretary of the Navy is directed to
5. The Secretary of the Navy is directed to
6. The Secretary of the Navy is directed to

7. The Secretary of the Navy is directed to
8. The Secretary of the Navy is directed to
9. The Secretary of the Navy is directed to

10. The Secretary of the Navy is directed to
11. The Secretary of the Navy is directed to
12. The Secretary of the Navy is directed to

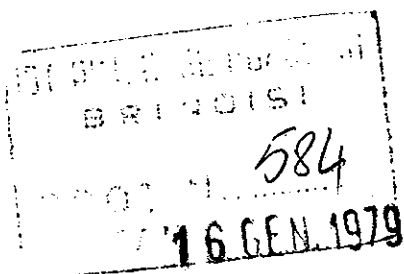
13. The Secretary of the Navy is directed to
14. The Secretary of the Navy is directed to
15. The Secretary of the Navy is directed to

16. The Secretary of the Navy is directed to
17. The Secretary of the Navy is directed to
18. The Secretary of the Navy is directed to

Avv. FRANCO ORLANDO
PONTE S. MICHELE, 6 - TEL. 39797
36100 VICENZA

Vicenza, 10 gennaio 79

RACCOMANDATA R.R.



e, p.c.

Spett.le
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
BRINDISI
Via Casimiro
72100 B R I N D I S I

Egregio Signor
Notaio dott. VINCENZO LOIACONO
Via Cirillo, 6
72100 B R I N D I S I

Scrivo la presente per conto della Signora LEDDOMADO ANNA ved. POTAMIANO da Brindisi, Via Bezzecca n. 10, in relazione all'atto 9.11.76 n. 182.235 rep. notaio dott. Vincenzo Loiacono con il quale alla mia cliente, quale erede del defunto marito POTAMIANO DEMETRIO, è stato trasferito l'alloggio compreso nel fabbricato sito in Mesagne, Via Confalonieri - scala A - piano 2.

La mia cliente rileva che, mentre in tale atto nulla è precisato, nella nota di trascrizione è stabilito che l'acquirente non potrà per dieci anni dalla data di trasferimento alienare l'alloggio così come dispone l'art. 16, primo comma del DPR 17.1.1959, n. 2.

Tale clausola di inalienabilità è illegittima ed erroneamente applicata in quanto l'art. 16 I comma del predetto DPR 17.1.1959 n. 2, così come modificato dall'art. 8 della legge 27.4.62, n.231, riguarda coloro i quali pagano il prezzo in unica soluzione.

Nella fattispecie la cessione in proprietà, avvenuta il 21.2.1964 con atto 54712 rep. notaio Loiacono, prevedeva il pagamento rateale per 10 anni, e nel termine convenuto la signora LEDDOMADO ANNA ha regolarmente estinto il debito.

Pertanto non può trovare applicazione la suriportata clausola di inalienabilità; in subordine va osservato che il divieto di alienazione non può certo superare la durata di 15 anni per cui al massimo si potrebbe parlare di divieto fino al 21.2.1979, cioè per 15 anni dall'atto di cessione con pagamento rateale.

Resto in attesa di una risposta al riguardo con cortese sollecitudine e porgo distinti saluti.

516. DE VILFANTI

fu Viletti

25 MAG 1976

3415

Al notaio Vincenzo LOTACONO -BR
Alla sig.ra LADDOMADA Anna, ved.
POTAMIANO- Via Bezzecca, 10- BR

Si invia la pratica intestata al sig. POTAMIANO Demetrio perchè la S.V. voglia compiacersi di procedere alla voltura e trascrizione definitiva del contratto, nonché al rilascio della quietanza liberatoria intestandolo alla sig.ra LADDOMADA Anna, vedova del sig. Potamiano, deceduto il 7/3/1973 .

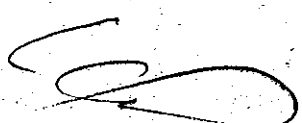
Il prezzo di cessione dell'alloggio di cui al 1° Lotto case popolari di Mesagne è stato completato.

Si precisa che la piantine planimetriche che si allegano si riferiscono all'alloggio di cui trattasi, mentre quelle che reca il contratto sono errate, ragione per cui in fase di voltura e trascrizione definitiva la S.V. è pregata volersi compiacere di procedere alla rettifica.

Il tutto a spes e della signora LADDOMADA.

IL PRESIDENTE
(dott. Raffaele FISCHEPPO)

LO/MT/DV



2443

22 MAG. 1974

All'Ing. Antonio LONGO

Direttore tecnico

S E D E

Si prega la S.V. di voler disporre perchè alle scrivente
siano consegnate n°8 piantine planimetriche dell'alloggio
intestate al sig. Petamiano Demetrio, I° Lette case popolari,
Scala A/5 di Mesagne.

IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA

(Rag. Giovanni MINIATTI)



IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI

PROT. N. 407
ATA 24 GEN. 1974

Istituto Autonomo Case Popolare
Brindisi

La sottoscritta Leddomada Anna
Vedova Potamiano con la presente
chiede che l'Istituto le rilasci la
quattanza liberatoria dell'alloggio
per il quale mio marito stipulò
in data 21-2-64 ~~con~~ stipulo contratt
to di compravendita. -

Fa presente che suo marito morì
in data 7-3-1973, come da certificato
che si allega. -

SIB. DE VICENTI

Leddomada Anna
Via Berreca 10

N.B. Fa presente che la planimetria Brindisi:
planimetria allegata al contratto
di cui sopra va rettificata perché reca
un vano in più. -

LAODONADA ANNA VAL. POTAMIAN

BENE

- Count's 2 in the 1st

- Variation the 1st block
with the 1st section
the 1st block

original,
the 1st block
the 1st section
in the 1st

==

Ref. 23536 Notes
Laodona

936390

I. A. C. P. - Brindisi

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PROT. N.

2237

Brindisi, 20 NOV. 1959

---0---

Rione.....

Pervenuta il

Isolato.....

Registrata al n.....

Alloggi.....

Firma del Funzionario

Stanze n.....

DOMANDA

DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI UN ALLOGGIO POPOLARE AI SENSI DEL D.P.R.
17.1.1959, N°2.All'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di
BRINDISIIl sottoscritto **POTAMIANO DENETRIO**nato a **PATRASSO** il **1-10-1912** domiciliato a **Mesagne** Via **G. Marconi - Case Popolare - Scala Aut. 5** Rione.....Isolato scala Piano **II** ... Quartino~~chiede a codesto Istituto la cessione in proprietà dell'alloggio da~~
~~lui tenuto in locazione dal composto di N°.....~~~~vani ed accessori, - oppure -~~ chiede a codesto Istituto ai sensi del

2° comma dell'articolo 5 del D.P.R. 17.1.1959, n.2 la cessione in

proprietà di un alloggio diverso da quello che attualmente occupa

che si rendesse eventualmente disponibile nel medesimo Rione ^{Lotto II} ~~e nel~~^{° IV, V} ~~Rione~~ (1)..... e composto di N° **3**.....vani ed accessori,in quanto l'alloggio da lui tenuto in locazione non è proporzionato
al suo nucleo familiare (2).Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabi-
lità : (le dichiarazioni devono essere fatte tanto per l'uno che per
l'altro coniuge non legalmente separato)

è - non è

a) che

il proprio coniuge Sig. **Leodomado Anna** - non è (2)
proprietario nel Comune di **Mesagne**.....di altra abitazione
./.

(1) Indicare la località prescelta

(2) Cancellare la parte che non interessa

b) che ha - non ha (2)

il proprio coniuge Sig.ra Reddennado Anna non ha (2)
ottenuta l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendi-
ta di altri alloggi costruiti con concorso o contributo dello Sta-
to o con mutui di cui alla Legge 10.8.1950, n. 715.

c) che fa parte - non fa parte (2)

il proprio coniuge Sig. Reddennado Anna
- non fa parte (2) di cooperativa che beneficia di detta Legge, e
che ~~non usufruisca~~ - non usufruisca (2) di altri benefici sulla edi-
lizia sovvenzionata dello Stato. In caso affermativo indicare
quali

Il sottoscritto dichiara che la sua famiglia si compone come
appresso:

COGNOME E NOME	Anno di nascita	Relazione di parentela
Potamiano Demetrio	1912	Capo
Reddennado Anna Pasqua	1921	moglie
Reddennado Sisto Pasquale	1891	suocero
Cornes Pasqua	1895	suocera
.....		
.....		
.....		

Il sottoscritto dichiara che i propri redditi di lavoro e degli
altri suoi familiari sono i seguenti: (3)

Potamiano Demetrio - L. 60.000 mensili
Reddennado Sisto Pasquale - pensione d'invalidità e seconda di L. 8.800 ogni
bimestre, non usufruisce di altri redditi

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra esposto è perfetta-
mente rispondente alla realtà e si obbliga fin d'ora a produrre, a
richiesta dell'Istituto, la documentazione a comprova delle sue di-
chiarazioni.

./.

- (2) Cancellare la parte che non interessa
(3) Indicare nominativi ed importi

Il sottoscritto dichiara di accettare il prezzo relativo all'alloggio sopra richiesto, così come risulta dal bando e si impegna a pagarlo ~~in unica soluzione ovvero~~ (2) in non oltre 20 anni e precisamente in ¹⁰..... anni in rate mensili posticipate al tasso d'interesse del 5,80%.

Chiede, inoltre, l'ulteriore riduzione del prezzo di cessione nella misura dello 0,25% per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio che ha in locazione dal Dicembre del 1949.....

Allega ricevuta n° ²⁵..... vaglia postale di £.5.000 e lo Stato di famiglia rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del Comune con a tergo le attestazioni dell'Ufficio Distrettuale delle imposte dirette comprovanti che né il richiedente, né il coniuge (non separato legalmente) sono iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente a redditi di ricchezza mobile di categoria C/1 e C/2 e per metà quella di ricchezza mobile di categoria B, risulti superiore a £.150.000 e che i predetti soggetti non sono proprietari nello stesso centro urbano (ove è sito l'alloggio da cedere in proprietà) di altra abitazione, che risulti adeguata ai bisogni della famiglia ai sensi dell'art.4 della Legge 1° marzo 1952, n.113.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme contenute nel D.P.R. 17 gennaio 1959, n°2 e di ogni altra disposizione al riguardo.

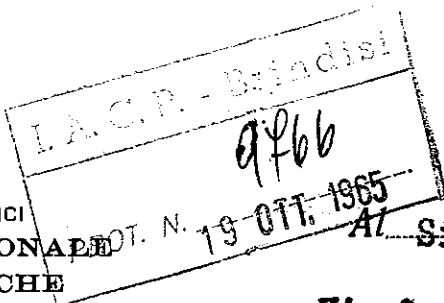
Data 18/11/59.....

Potaurano Demetrio.....

(firma per esteso)



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO REGIONALE
ALLE OPERE PUBBLICHE
B A R I



Bari, 16 OTT. 1965

~~Signor Potamiano Demetrio~~

~~Via Confalonieri - 1° lotto -~~

Ufficio Amm. VO

e.p.c.:

MESAGNE

N. 28477 di prot. Sez.

All'I.A.C.P. di

Risposta al foglio del

BRINDISI

N. Div. Sez.

Zema - Bari

ALLEGATI N.

OGGETTO: Istanza di sub-affitto di alloggio popolare, sito in Via Confalonieri di Mesagne.

[Handwritten signature]

Con riferimento all'istanza inoltrata dalla S.V. intesa ad ottenere l'autorizzazione a locare l'alloggio popolare indicato in oggetto, perché costretta a trasferirsi in altra abitazione più idonea, a causa delle precarie condizioni di salute della sua moglie, questo Provveditorato, ritenute valido il motivo addotto, convalidato dall'apposito certificato medico, accorda la richiesta autorizzazione, ai sensi dell'art. 16 del D.L. 17.1.1959 n.2.-

IL PROVVEDITORE REGIONALE

D/G

8810

23 SET. 1965

Al Provveditorato alle OO.PP.
per le Puglie

B A R I

Oggetto: D.P.R. 17.1.1959 n.2 e successive modificazioni.
Istanza subaffitto Sig.POTAMIANO Demetrio,acqui
rente di alloggi Case Popolari al 1° Lotto-Sca
la A/5 in Mesagne,Via G.Marconi.

Con parere favorevole si trasmette l'istanza del
l'acquirente POTAMIANO Demetrio,tendente ad ottenere l'au
torizzazione al subaffitto dell'appartamento che occupa al
lotto in oggetto.

Il POTAMIANO ha stipulato l'atto di compravendita
il 21.2.1964 atto che é state registrato il 4.3.1964 al nu
mero IO305,Mod.II.

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg.

6018

25 GIU. 1965

- AL SIG. POTAMIANO DEMETRIO
via Confalonieri Scala A/5

MESAGNE
=====

OGGETTO: restituzione documenti.-
=====

Si restituiscono i documenti compiegati alla presente con i quali la S.V. chiede l'autorizzazione alla sub-locazione dell'appartamento, perchè gli stessi a norma dell'art. 16 della Legge 17.1.1959 n. 2, debbano essere indirizzati al Provveditorato alle OO.PP. di Bari, tramite questo Istituto, il quale dovrà esprimere il suo parere in merito alla richiesta.

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

PA/DV/ta.-

2

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N. 4596

Brindisi li 19 LUG. 1963

RACCOMANDATA

AL SIG. Potamiano Pernicino

1° lotto. Via f. Marconi

Meropne

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n. 231.-

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata,
tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in
Meropne Lotto 1° Scala A
via _____ a suo tempo assegnatole in loca-
zione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione,
anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al
D.P.R. 27.4.1962 n. 231 ascende a £. 936.390-

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzione
oppure rateizzato in non oltre 25 anni in rate mensili costanti
al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potèr dare ulteriore corso alla pratica è ne-
cessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazioni
che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare do-
vrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero de-
gli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art. 7 della
Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua confer-
ma.

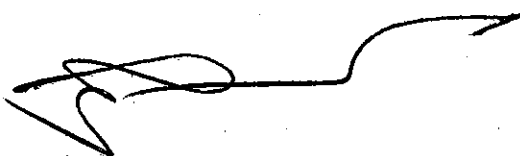
Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stessa
Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che
perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a
qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GR/ta.-



N°34/67 di prot. Mesagne 11 novembre 1949.

Risp. al foglio del 4 andante n. 26281

Oggetto: POTAMIANO Demetrio domiciliato a Mesagne via Granafet n. 50.

Assegnazione alloggi popolari.

ALLA PREFETTURA DI

BRINDISI



La persona indicata in oggetto è impiegato al Banco di Napoli, succursale di Mesagne, e trovasi in luogo da circa 9 anni.

Recentemente ha contratto matrimonio e con la moglie abita ora in un solo ambiente, a piano terra, affittato in via Granafet n. 50. Cucina, acqua e gabinetto è in comune con la padrona di casa anch'essa abitante nello stesso stabile con ingresso in comune.

L'ambiente nel quale abita il Potamiano con la sua moglie è di piccole dimensioni tanto che, sistemato il letto, non vi rimane altro spazienti disponibili.

E nello stesso ambiente devono mangiare a disimpegno le altre necessità.

La moglie del predetto è brindisina e, per la ristrettezza della casa non ha potuto trasportare in luogo tutta la sua roba.

Chiede pertanto l'assegnazione di un alloggio alle case popolari per potersi sistemare con la sua famiglia e per poter trasportare tutta la sua roba.

Infine risulta che la padrona di casa fa pressioni per ottenere il disimpegno della detta camera poichè serve per i bisogni della propria famiglia.

IL MARESC. MAGG. COMANDANTE
Ludovico Giuseppe

Prefettura di Brindisi

Brindisi, 30 gennaio
1950

AA', ^{per} Capo di Gabinetto

Lig. Presidente dell'Istituto
Autonomo della Casa
Popolare

Nel ricevere la sua
gradita comunicazione, relativa
al Lig. Potamiano, La
ringrazio sentitamente e
come mio e dell'interesse
per la sua benevolenza

Suo

AA'

Fino

Prefettura di Brindisi

Il Capo di Gabinetto

Brindisi, 14
dicembre 1949

Ill. ex. Comandante,

La persona cui si è
pervenuta una raccomandazione
a favore di tale ^{figlio} ~~Potamiano~~
Demetrio, commesso del Museo
di Napoli di Messapia, il
quale, risultato in primo
momento assegnatario di
una delle famose case
popolari di quel luogo,
sarebbe stato costretto in
secondo momento il suo
tetto con altro inquilino
di non pari condizioni sociali.

Le parei veramente pravo
se potesse evitare l'inconve-
niente o, nella negativa, se
vollesse darvi elementi
di risposta per l'interessato.
Grazie e saluti
Fino

Gentile Dottore,

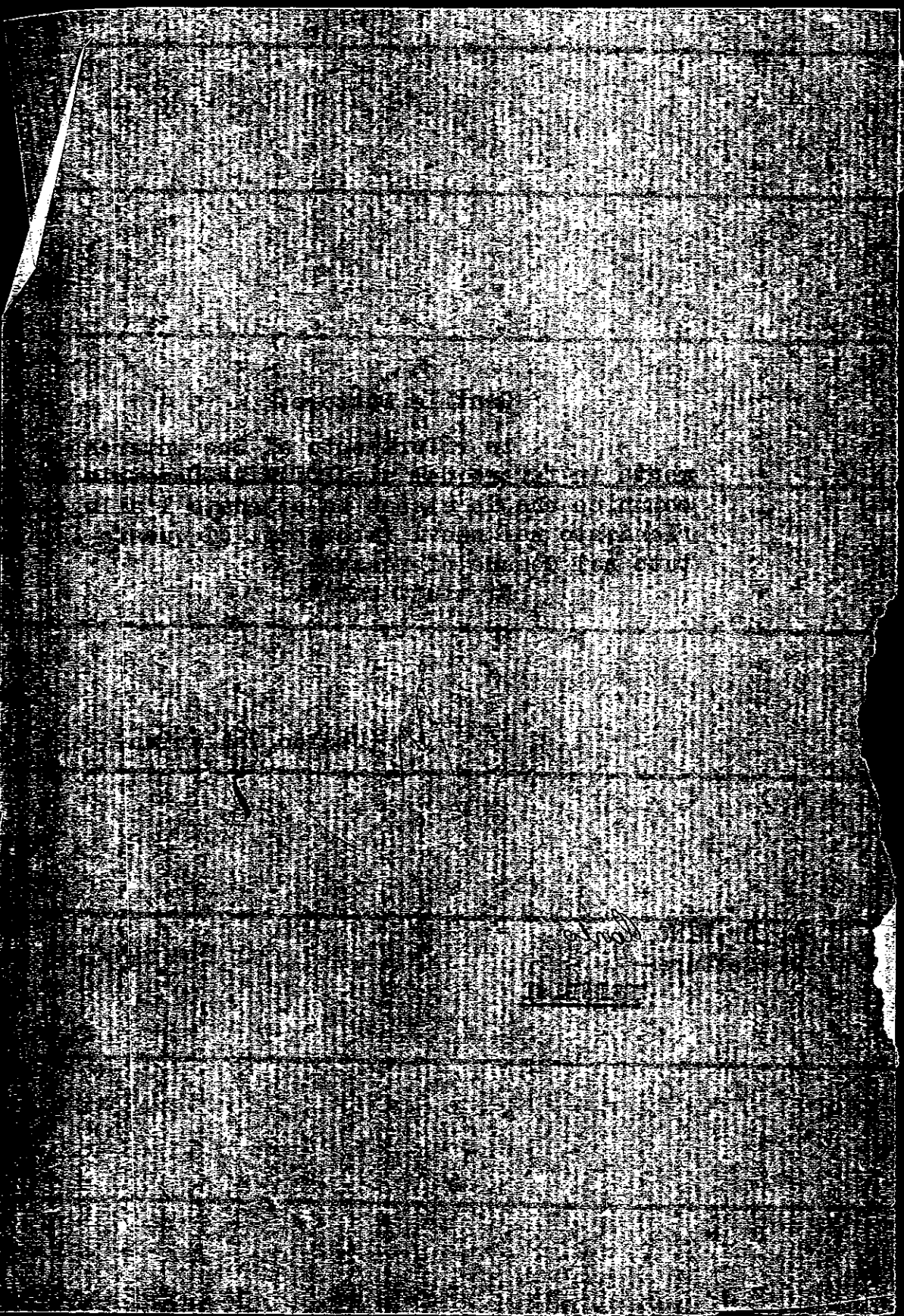
in riferimento al Suo interessamento in favore del sig. POTAMIANO Demetrio. Le comunico che lo stesso ha ottenuto l'alloggio richiesto nei nuovi fabbricati di questo Istituto nel Comune di Mesagne.

Distinti saluti.

(Ubaldo Vallarino)

Sig. Dr. PINO *Carlo*
-Prefettura-

BRINDISI



Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro. 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le sequen

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. POTAMIANO Genetico

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di MESAGNE

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1960

I DENUNZIANTE (3)
IL PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 1006

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1000000

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o del denunziati e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziati o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziati e (3) ed il

Sig. POTAMIANO Demetrio

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 del 1° lotto

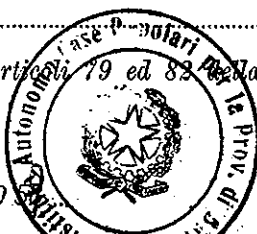
di Case Popolari nel Comune di MESAGNE

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 2.800 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 24 AGO. 1958 19



I DENUNZIANTI (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1958 19 al N. 1122

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cinquecento

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

LA V. DIREZIONE

(Giovanni Russo)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. *Potamiano Demetrio*

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di *Messone*

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2820 mensili anticipate. 33840

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

I DENUNZIANTE (7)

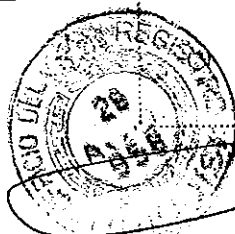
PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1958⁹ al N. 166

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Quarantacinque*

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Pio

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269; modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 519.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. Potamiano Demetrio

convenzioni che (4) hanno avuto.

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 7 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di Mesagne

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2820 mensili anticipate 33840

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

I DENUNZIANTE (7)

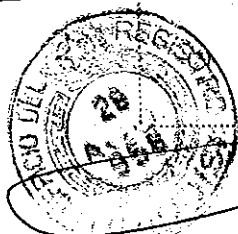
PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1958 al N. 146

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 2444

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269; modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 519.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziant e (3) ed il

Sig. *Tommaso Demedici*

..... convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 del 1° Lotto

di case popolari nel Comune di *Massone*

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 2820 mensili anticipato

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addì 27 Agosto 19 57.

I DENUNZIANTE (7)

L. PRESIDENTE

Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 19 57 al N. 1774

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Seicentocinquanta*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 992)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I 1 sottoscritt o Com.te Ubaldo VAL-

LARINO fu Giuseppe nella sua qua-

lità di Presidente dell'I.A.C.P.,

dimorant.e (2) Brindisi-Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant o (3) ed il

Sig. POTAMIANO Demetrio

di Carallambos

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 56

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

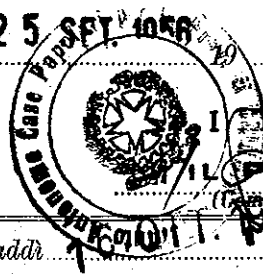
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 del I° lotto
di case popolari in Mesagne - Via per Sarento, -

Durata della locazione: Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957.

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820. mensili anticipate. -

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 25 SETTEMBRE 1956



IL DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Valarino)

Registrata la presente denuncia, addì 10 19 56 al N. 2037

vol. foglio registro Atti privati ed esatte lire duecentotrenta

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 dell'1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I¹ sottoscritt^o (1) Com/te Ubaldo

Vallarino nella sua qualità di

Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant^e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziante (3) ed il

SIG. POTAMIANO DEMETRIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20^o Agosto 1953

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.5 al 1° lotto delle
Case Popolari in Mesaghe Via per Taranto

Durata della locazione: dal 20 Agosto 953 al 10 Agosto 954

Corrispettivi pattuiti: £.2.250=mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269

A BRINDISI



27 AGO. 1953

I DENUNZIANTE (7) e
IL PRESIDENTE (7) e
(Com/te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addi

4 SET 1953

19

al N. 1686

vol. foglio

registro Atti privati, ed esatte lire

100

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45 del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nella sua qualità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il

Sig. POTAMIANO DEMETRIO

convenzioni che (4) hanno avuto esecuzione col giorno (5) 20 AGO. 1954 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate Appartamento n.5 al 1° Lotto delle Case Popolari in Mesagne Via per Latiano

Durata della locazione: 20 AGO. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: £. 2250 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi 20 AGO. 1954



Registrata la presente denuncia, addì 20 SET. 1954 19 al N. 1496

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 40

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico(\$ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I. sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara ND di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. denunziant. (3) ed il

Sig. PATAMIANO DEMETRIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. A/5 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di MESAGNE

Durata della locazione : dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti : L. 4061 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 672 20/60

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, esatte lire 4000

28 AGO. 1963

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Corasso)

(*) Bollo a calendario.

CACCIARE

CARLINE MAGNANTE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa e bollo

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

(2) Dimora di ciascuno.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

(4) Hanno avuto oppure avranno.

Sig. POTAMIANO DEMETRIO

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

..... convenzioni che (4) hanno avuto

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 1962

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. del 1° lotto
..... di Case Popolari nel Comune di MESAGNE

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 4061- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1962

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 25 Agosto 1962 al N. 1969

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *quattordici*

IL CLASSEIERE

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGGENTE

(Do't. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

I. A. C. P. - B. Messagne: 26/10/963

Spett.mo I.A.C.P. PROT. N.

6500

28 OTT 1963

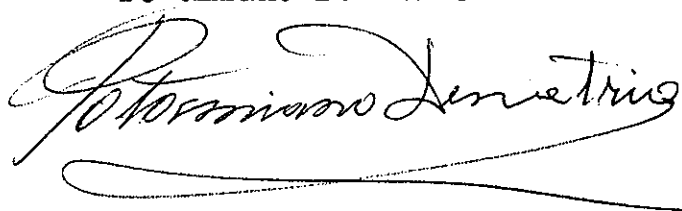
In riferimento alla preg.ta Vs./ del 19/7/63, Prot. N.4596,

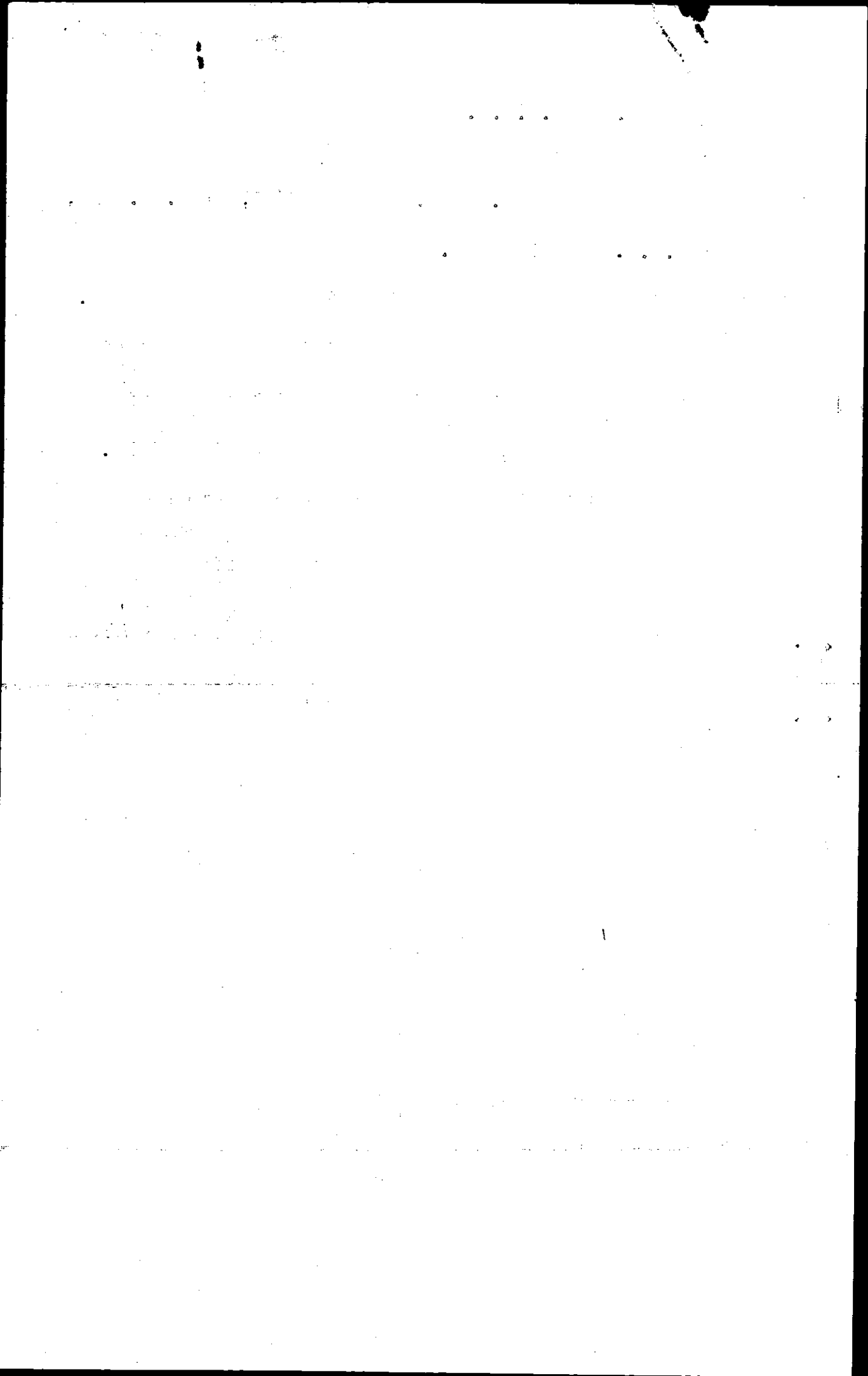
Oggetto: D.P.R. 27/4/1962 n. 231,

Il sottoscritto Potamiano Demetrio chiede a codesto spett.mo
Istituto che gli venga conferito il diritto di assegnazione
dell'appartamento di I° lotto in Via Guglielmo Marconi
con modalità a riscatto, inteso nella durata di anni 10..

Null'altro che ben distintamente salutare

Potamiano Demetrio



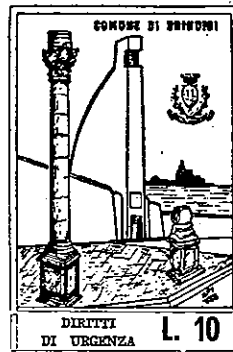




COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

CERTIFICATO DI MORTE



Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brindisi.

Esaminati i Registri di MORTE che si trovano in questo Archivio Comunale

C E R T I F I C A

che nel giorno sette del mese Marzo dell'anno 1973
è morto in Arzignano Potamiano Benetrio
che era nato in Potenza il 1-10-1912
giusto il corrispondente atto iscritto al numero d'ordine 5 parte II 2C
Rilascia in carta libera per uso uso ufficio
~~legata~~

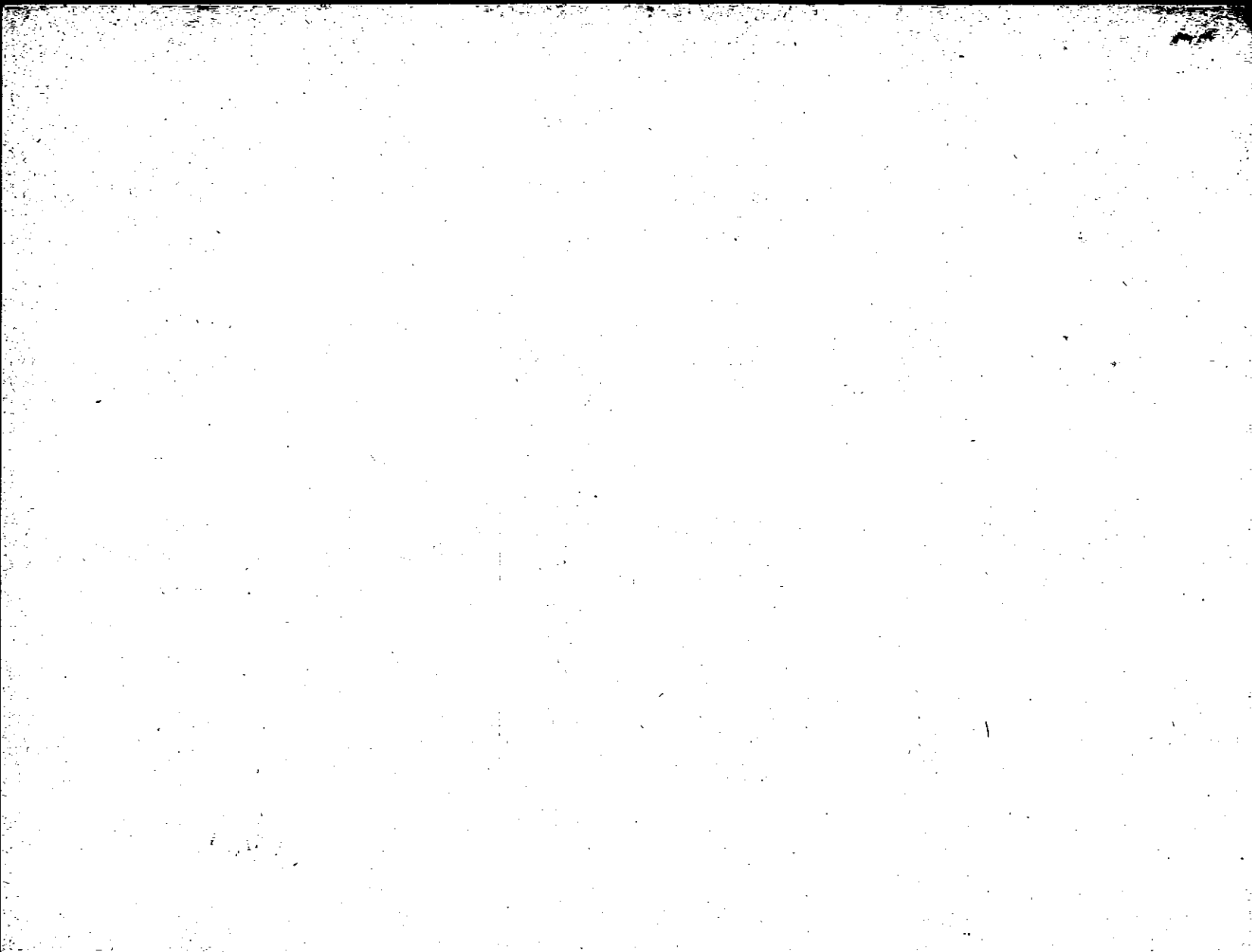
Brindisi, 21 GEN 1974

L'IMPIEGATO ESTENSORE

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE



IL DELEGATO DEL SINDACO
(con. Com. Civ. Brindisi - Emittito)
[Signature]



RICHIESTA ASSUNZIONE CASA PERENNE:

= PATAMIANO DEMETRIO DI CARALLAMBOS - Via Tenente Ugo Granafei n°50=

Informazioni:

= Messe presso la sede del Banco di Napoli in Mesagne.= La famiglia si compone dalla richiedente e dalla moglie.= Occupa uno stanzino presso la famiglia di Milene Lorenzo.=

Mesagne, li 22/10/1949.=

**L'INFORMATORE
VIGILIB URBANO**

IL COMANDANTE DEI V. U.

(E. Gamburrano)

SECRET

1. The purpose of this document is to provide information on the status of the project.

2. The project is currently in the planning stage.

3. The project is expected to be completed by the end of the year.

4. The project is being managed by the project manager.

5. The project is being funded by the government.

6. The project is being implemented by the project team.

7. The project is being monitored by the project manager.

8. The project is being evaluated by the project manager.